

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE TERRE DELLA MARCA SENONE

Art. 1

Principi e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la tipologia, le competenze ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti nel rispetto dei principi stabiliti dall'Ordinamento degli Enti locali, dallo Statuto dell'Unione e dal Regolamento del Consiglio dell'Unione.

Art. 2

Istituzione - norme generali

1. Il Consiglio dell'Unione si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di Commissioni Consiliari permanenti ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dell'Unione.
2. Il Consiglio di norma nella prima seduta utile dopo l'elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione o, in sede di prima applicazione, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, può istituire al suo interno Commissioni permanenti, determinando il loro numero, le materie di competenza, il numero dei componenti in base al principio di proporzionalità di cui all'art. 38 T.U. 267/2000.
3. Le Commissioni restano in carica fino alla elezione del nuovo Presidente dell'Unione, ferma restando la facoltà del Consiglio di introdurre nuove Commissioni o abrogare quelle esistenti.
4. I nominativi dei consiglieri facenti parte delle Commissioni istituite ai sensi del primo comma del presente articolo sono proposti da ciascun Capogruppo consiliare e nominati con votazione palese dal Consiglio dell'Unione.
5. Il Presidente del Consiglio, il Presidente dell'Unione e i membri della Giunta dell'Unione non possono essere componenti delle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 3

Competenze

1. Al fine di migliorare l'esercizio delle funzioni e dell'organizzazione del Consiglio dell'Unione è prevista la possibilità di istituire le seguenti

Commissioni purché le relative materie siano state conferite all'Unione da almeno due Comuni ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Unione:

- Commissione permanente Affari Generali dell'Unione competente in materia di affari istituzionali dell'Unione, rapporti istituzionali con altri Enti, risorse umane e struttura organizzativa dell'Ente, affari generali e legali, polizia locale e controllo integrato del territorio e della sicurezza.
 - Commissione permanente Economia e Finanze dell'Unione: bilancio dell'Unione e risorse finanziarie; programmazione economica, sviluppo economico, attività produttive e tessuto economico dell'Unione; servizi pubblici e partecipate, patrimonio.
 - Commissione permanente Infrastrutture, Ambiente, Trasporti e assetto del territorio dell'Unione: Urbanistica, edilizia, lavori pubblici, assetto idrogeologico, assetto del territorio, ambiente, verde pubblico, protezione civile, infrastrutture.
 - Commissione Permanente Cultura, Turismo e Welfare dell'Unione: cultura, turismo, politiche dei gemellaggi, promozione e valorizzazione del territorio, pubblica istruzione e formazione, sport, rapporti con le associazioni, politiche sociali e del lavoro, pari opportunità, politiche giovanili.
2. In sede di effettiva istituzione delle Commissioni ed in relazione alle materie effettivamente conferite dai Comuni all'Unione dei Comuni, il Consiglio dell'Unione può rideterminare il nome della Commissione e le materie di cui è chiamata ad occuparsi, anche con la costituzione di nuove o diverse Commissioni.

Art. 4

Composizione

1. Ciascuna Commissione consiliare deve rappresentare tutti i Gruppi consiliari.
2. La costituzione delle Commissioni permanenti avviene con criterio proporzionale corretto, in modo da assicurare al loro interno la presenza di ciascun gruppo compreso il gruppo misto.
3. In caso di dimissioni, cessazione o decadenza dei componenti delle Commissioni, il Consiglio procede ove possibile alla surroga su indicazione del gruppo consiliare di appartenenza.
4. Ogni consigliere può far parte di più Commissioni.

5. Ogni membro della Commissione ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da altro consigliere del suo gruppo, anche se già componente delle stessa Commissione. Della avvenuta sostituzione è fatta menzione a verbale.
6. In base al principio di proporzionalità i Gruppi consiliari possono esprimere le seguenti rappresentanze in commissione:
 - Gruppi fino a due componenti: n. 1 rappresentante
 - Gruppi da tre a cinque componenti: n. 2 rappresentanti
 - Gruppi da 6 o più componenti: n. 3 rappresentanti
7. Ogni componente delle commissioni esprime tanti voti quanti sono i componenti del gruppo di appartenenza ad eccezione del caso in cui il gruppo abbia più di un rappresentante nella commissione. In tal caso il peso del voto di ciascun commissario è dato dal quoziente ottenuto dividendo il numero dei consiglieri del gruppo per quello del numero dei commissari del gruppo. Ad ogni buon conto in caso di presenza di un solo commissario del gruppo, delegato dagli altri commissari del gruppo, questi rappresenta tutti i componenti del gruppo.

Art. 5

Presidenza. Nomina e attribuzioni

1. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Unione, senza diritto di voto, la Commissione, con votazioni separate, elegge nel proprio seno con voto palese e quotato il Presidente ed il vice Presidente della stessa. Ogni componente può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. Risulta eletto il commissario che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nessun consigliere può essere eletto Presidente in più di una commissione consiliare.
2. Il Presidente convoca la Commissione e ne dirige e regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene i rapporti con la Presidenza del Consiglio.
3. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza e collabora con il Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione.

Art. 6

Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del vice Presidente

1. Il Presidente ed il vice Presidente durano in carica per tutta la durata del mandato. Il Presidente decade dalla carica quando siano rinnovati un

numero di componenti della Commissione che esprimono almeno un terzo dei componenti del Consiglio dell'Unione.

2. Il Presidente ed il vice Presidente della Commissione possono essere revocati in seguito a presentazione di mozione motivata sottoscritta da un numero di commissari che rappresentino almeno un quarto un quarto dei consiglieri assegnati al Consiglio dell'Unione in base allo Statuto, in caso di gravi violazioni di legge nell'esercizio delle proprie funzioni, con particolare riferimento alla tutela delle prerogative dei componenti la Commissione.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione. La mozione è votata in forma palese e per la sua approvazione è richiesto il voto favorevole di un numero di commissari che rappresenti la maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione.
4. Decorsi quindici giorni dalla presentazione della mozione, in caso di mancata convocazione della Commissione da parte del Presidente, vi provvede entro tre giorni il vice Presidente. In caso di ulteriore inerzia vi provvede entro i successivi tre giorni il commissario più anziano di età. In caso di ulteriore inerzia ogni consigliere può segnalare l'inadempimento alla Prefettura.
5. L'approvazione della mozione di revoca comporta l'immediata decadenza dalla carica. La Commissione in corso procede con la presidenza del vice Presidente o in sua assenza del commissario più anziano di età tra i presenti.
6. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione (per dimissioni, revoca, decadenza ecc. ecc.), il Presidente del Consiglio provvede alla convocazione della Commissione entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale della cessazione per l'elezione del nuovo Presidente. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
7. In caso di cessazione dalla carica del vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo vice Presidente. In caso di cessazione contestuale dalla carica del Presidente e del vice Presidente, la Commissione è convocata sempre dal Presidente del Consiglio.

Art. 7

Convocazione e funzioni

1. Il Presidente convoca e presiede la Commissione.
2. Il vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della

Commissione e ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.

3. Il Presidente è tenuto a procedere, entro sette giorni, alla convocazione della Commissione quando gliene faccia richiesta il Presidente dell'Unione o il Presidente del Consiglio.
4. Le convocazioni, verificata la non coincidenza con le sedute di altre Commissioni, sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione è recapitato ai membri della Commissione mediante recapito elettronico ed eccezionalmente presso il loro domicilio, almeno tre giorni prima dell'adunanza e inoltre, per conoscenza, al Presidente del Consiglio dell'Unione, al Presidente dell'Unione, all'assessore competente per materia. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta telefonicamente.
5. La prima convocazione delle Commissioni è disposta dal Presidente del Consiglio dell'Unione.
6. Il Presidente del Consiglio coordina la data e gli orari di riunione delle Commissioni consiliari per evitare sedute concomitanti.
7. Le Commissioni Consiliari permanenti, ferme restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, sono un organo di ausilio dei lavori dell'assemblea consiliare e svolgono attività istruttoria, di studio e di ricerca, preparatoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio Comunale.
8. Ciascuna Commissione permanente ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che si ritenga di portare alla discussione in Consiglio Comunale.
9. La Commissione, nell'ambito delle funzioni di sua competenza, ha diritto di acquisire notizie e documenti utili per l'attività del Consiglio, di chiedere l'esibizione di atti e di documenti, di promuovere audizioni conoscitive con la presenza alle proprie sedute dei dirigenti o funzionari interessati, allo scopo di acquisire elementi utili per lo svolgimento della propria attività istituzionale.
10. Allo scopo di approfondire gli aspetti tecnici e conoscitivi di temi e argomenti di particolare rilievo, il Presidente di una Commissione può, comunicandolo al Presidente dell'Unione e al Presidente del Consiglio, invitare alle sedute esperti esterni che partecipano alla discussione.

Art. 8

Segreteria delle Commissioni

1. Le funzioni di segreteria delle Commissioni permanenti sono affidate ad un funzionario incaricato dal Segretario Generale.
2. La segreteria organizzativa provvede ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione.

Art. 9

Coordinamento del calendario delle riunioni delle Commissioni

1. Al Presidente del Consiglio è attribuito il compito di coordinare il calendario delle riunioni delle Commissioni, unitamente all'Ufficio di Presidenza ed alla Conferenza dei Capigruppo.
2. La segreteria di ciascuna commissione, ovvero ciascun Presidente di Commissione, deve comunicare al Presidente del Consiglio le date indicative delle sedute.
3. Per le attività di coordinamento di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio si avvale di personale individuato di concerto col Segretario Generale.

Art. 10

Finalità e compiti delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni permanenti sono istituite per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo e per l'esame di proposte di deliberazione, di risoluzioni e di mozioni trasmesse o inviate al Consiglio.
2. Le Commissioni permanenti di norma si riuniscono per esprimersi sulle materie di propria competenza ed in particolare sulle proposte di deliberazione, risoluzioni e mozioni o presentate al Consiglio dell'Unione dagli aventi diritto ai sensi dell'Ordinamento degli Enti locali, dello Statuto dell'Unione e del Regolamento del Consiglio.
3. Per formulare proposte di deliberazione, mozioni e risoluzioni, ovvero per la trattazione di argomenti di competenza del Consiglio.
4. Per permettere al Presidente dell'Unione o ai componenti la Giunta dell'Unione di rispondere agli atti politico - ispettivi dei consiglieri, qualora i medesimi presentino o richiedano di svolgere le proprie interrogazioni e interpellanze nelle competenti Commissioni permanenti.

Art. 11

Assegnazione degli affari alle commissioni

1. Il Presidente del Consiglio assegna ogni affare alle Commissioni permanenti competenti per materia.
2. Se un affare ricade nella competenza di più commissioni, il Presidente del Consiglio lo assegna alla commissione, la cui competenza sia prevalente,

oppure lo assegna a più commissioni per l'esame e votazione in comune. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione designato dallo stesso Presidente.

3. Se una commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il presidente del consiglio, che decide in merito. Quando una commissione reputi che un argomento assegnato ad altra commissione sia anche di sua competenza, ne informa il Presidente del consiglio, che decide in merito.

Art. 12

Funzionamento delle Commissioni

1. Il Presidente del Consiglio assegna la pratica alle Commissioni permanenti secondo quanto previsto al precedente art. 11.
2. Il Presidente della Commissione deve procedere alla convocazione della commissione e la relativa seduta deve svolgersi entro un termine non superiore a dieci giorni, decorrenti da quello di trasmissione della relativa pratica da parte del Presidente del Consiglio. Qualora ciò non avvenga il Presidente del Consiglio procede di sua iniziativa alla convocazione della Commissione che dovrà riunirsi entro i successivi cinque giorni.
3. Scaduto il termine di quindici giorni dalla convocazione della Commissione senza che il parere sia reso, il Consiglio può deliberare ugualmente.
4. Tutte le proposte di deliberazione devono essere preventivamente esaminate dalla Commissione competente per materia, salvo casi di urgenza su richiesta della Giunta o su decisione del Presidente del Consiglio. Sono escluse la revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio.
5. Fino alla costituzione delle Commissioni, il Consiglio delibera senza il preventivo parere di esse.
6. La Commissione è validamente riunita se è presente un numero di componenti tale da rappresentare almeno la metà dei componenti in carica del Consiglio.
7. La Commissione, una volta costituitasi validamente con le modalità prescritte nel comma precedente, delibera a maggioranza dei votanti, secondo il criterio del voto quotato.
8. Trascorsi quindici minuti dal tempo stabilito nell'avviso di convocazione per l'inizio della riunione, la Commissione può iniziare la discussione, purché siano presenti un numero di componenti che raggiunga almeno un terzo dei componenti in carica del Consiglio. Ove nel corso della riunione si costituisca il numero legale di cui al precedente comma 6, la

commissione può procedere agli adempimenti di cui al precedente comma 7.

9. Nel caso in cui nel corso della riunione non si costituisca il numero legale ai sensi del comma 6, il Presidente o chi ne fa le veci lo dichiara e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti.
10. Il Presidente, il Vice Presidente dell'Unione e gli Assessori possono partecipare senza diritto di voto ai lavori delle Commissioni. Gli Assessori competenti, nonché i dirigenti o loro delegati, se preventivamente richiesti dalla Commissione, attraverso il Presidente, possono partecipare ai suoi lavori relazionando sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nel caso in cui gli stessi non possano partecipare, ne devono dare comunicazione motivata al presidente della commissione.
11. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, tranne i casi in cui il Presidente della Commissione disponga la seduta segreta per motivi di ordine pubblico o per esigenze connesse alla tutela della riservatezza delle persone. Le sedute pubbliche, ove possibile, sono trasmesse in streaming.
12. Tutte le decisioni delle commissioni sono assunte, salvo che non sia espressamente diversamente disposto, a maggioranza dei votanti, prevalenza dei voti favorevoli sui contrari quotati, non computando gli astenuti ed i consiglieri che, pur essendo presenti, non partecipano al voto.

Art. 13

Sedute delle Commissioni

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento in tema di svolgimento dei lavori delle Commissioni Consiliari permanenti si applicano in via analogica, se ed in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti lo svolgimento dei lavori dell'assemblea consiliare.
2. Le commissioni permanenti possono svolgere indagini conoscitive e svolgere sopralluoghi esterni in relazione alle materie di propria competenza conferite all'Unione di Comuni.

Art. 14

Partecipazione alle sedute

1. Possono partecipare alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto il Presidente del Consiglio, il Presidente dell'Unione, il vice Presidente dell'Unione e gli Assessori.
2. Qualora sia in discussione una mozione o una proposta di deliberazione o una risoluzione devono essere invitati i proponenti ai fini dell'illustrazione e della discussione dei medesimi atti.
3. Le Commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del

Segretario Generale dell'Unione e della struttura organizzativa della stessa e di altri soggetti istituzionali o associativi con cui l'Unione ha rapporti di collaborazione. Possono altresì invitare i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende, istituzioni e società, nonché in enti dipendenti dall'Unione ed i concessionari dei servizi dell'Unione o, comunque, soggetti che gestiscono servizi nell'interesse dell'Unione.

4. Le Commissioni permanenti, relativamente alle materie di propria competenza, possono invitare alle proprie sedute, per consultazioni e/o audizioni, persone di provata esperienza e competenza nelle materie in discussione. Tali attività non possono comportare impegni di spesa e oneri finanziari a carico dell'Unione.

Art. 15

1. Verbali delle sedute

2. I verbali delle sedute delle Commissioni vengono redatti in forma sintetica a cura delle rispettive segreterie. Le sedute delle Commissioni sono registrate su supporto magnetico e/o informatico conservato presso la segreteria della commissione.

Art. 16

Strutture di supporto

1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti, le commissioni possono essere dotate di supporto tecnico - amministrativo ove ne sussistano le condizioni logistiche e materiali.

Art. 17

2. Commissione di Garanzia e Controllo

3. La Commissione consiliare di garanzia e controllo è istituita dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ai sensi dell'art. 25, c. 2, dello Statuto.